

## *Lo sviluppo del Lifelong learnig è una scommessa culturale.*

### **Alcune osservazioni sulle “Norme in materia di apprendimento permanente”**

Lo schema di disegno di legge concernente “Norme in materia di apprendimento permanente” predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione da una prima lettura d’insieme si presta ad alcune considerazioni traducibili in tre sì, forse un ni e un deciso no. Pronti, sia chiaro, a confrontarci con una lettura più approfondita di tipo comparativo con la normativa vigente e con lo stato del dibattito e delle proposte attorno ai temi qui trattati.

Intanto è positivo il fatto che questa proposta sia stata messa a punto abbastanza tempestivamente ed in linea con l’iniziativa europea in materia di apprendimento permanente, di certificazione delle competenze e di trasparenza (poi si tratterà di vedere i tempi di approvazione. Ed a questo riguardo sia l’esperienza sia il grado di tenuta e di compattezza dell’attuale maggioranza fanno temere l’arrivo di “minacciosi nubi”). In ogni caso l’iniziativa è necessaria. Per questo diciamo il primo sì.

Parimenti, ci sembra di poter accogliere con favore il contenuto dell’articolo 4 dedicato all’”Individuazione e convalida degli apprendimenti nei contesti non formali e informali”:

- “la convalida dei saperi acquisiti attesta l’apprendimento non formale e informale e consente la certificazione dell’insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona”;
- “le procedure e i criteri di convalida dell’apprendimento non formale ed informale sono ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza e sono sostenuti da sistemi di garanzia della qualità”
- I livelli essenziali delle prestazioni per l’accreditamento delle strutture che operano nei contesti non formali sono ancorati a criteri di qualità ed alla presenza di una molteplicità di servizi (orientamento, consulenza, informazione, competenza professionale degli operatori).

Questi tre punti sono di snodo per qualsiasi ipotesi di costruzione di un sistema del *lifelong learning* degno di questo nome. Ovvero, dotato di solide gambe per camminare e crescere uscendo dalle nebbie delle buone intenzioni, e degli slogans. Tanto più reiterati quanto meno si fa in concreto. A questo proposito diciamo il secondo sì.

Il terzo sì lo diciamo all’articolo 6, con il quale si introduce il sistema nazionale per l’orientamento professionale. Ci sembra molto sensato il fatto di averlo collocato in questa proposta. Sia per ragioni tattiche che strategiche. Le ragioni tattiche: il nostro è il Paese del

riformismo di “soppiatto” se così possiamo dire, senza offendere il riformismo. Da alcuni decenni a questa parte, quando un grande tema non si riesce a farlo oggetto di una seria riforma con un’apposita legge (sulla quale, per giunta, tutti dicono di essere d’accordo) lo si “nasconde” dentro un’altra legge. Così mi sembra che si stia facendo con l’orientamento. A proposito del quale da circa trenta anni tutti invocano una legge quadro e nessuno la fa. Per questo diciamo ben venga l’articolo 6 di questa proposta. Le ragioni strategiche: la logica delle competenze, del loro riconoscimento, della loro certificazione introdotta come chiave del *lifelong learning* si coniuga in modo naturale con la logica del *lifelong guidance*, dell’orientamento durante tutto il corso della vita. Da qui i giusti richiami contenuti nella proposta:

- a) agli standard minimi delle prestazioni concernenti l’orientamento professionale e al lavoro da garantire su tutto il territorio nazionale;
- b) ai criteri per il raccordo con la recente normativa (Legge 1/2007) in materia di percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro ed in particolare al rapporto con l’Università.
- c) Ai requisiti necessari per lo svolgimento di servizi o attività di orientamento.

Certo, non è una legge quadro dell’orientamento, né potrebbe esserlo, ma è un serio passo avanti in quella direzione e, soprattutto, è un complemento coerente e fondamentale di questa proposta di legge sull’apprendimento permanente.

Un rilievo decisamente critico riguarda invece l’articolo 7 “Congedi e permessi per la formazione”. Non è chiaro se quanto è qui previsto si aggiunga ( e in che modo) a quanto previsto dalla legge 300/1970 (Lo statuto dei lavoratori) o se in parte lo sostituisca. Per esempio, si introduce il congedo non retribuito per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, anche frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale periodo di congedo, usufruibile da chi abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, dà diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ma non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e altri congedi. Ci chiediamo, con tali limiti e restrizioni quanti ne potranno beneficiare? Inoltre vengono introdotte ulteriori 100 ore di permessi retribuiti nell’arco dell’intera vita lavorativa. La parola “ulteriori” ci fa pensare ad ore che si aggiungono a quelle già previste dai contratti. Ciò può essere positivo per quelle categorie contrattualmente deboli. Ma 100 ore durante tutta la vita lavorativa sono davvero risibili ( un “voler non posso”) ed in ogni

caso sarebbe forse meglio pensare ad una norma che introduca una soglia minima per tutte le categorie di lavoratori, lasciando alla contrattazione tra le parti sociali il compito di regolare l'intera materia. Inoltre è proprio il caso che una legge sostanzialmente di principi e che ha un suo respiro, scenda a questi dettagli? "Dettagli" che per di più svelano aspetti limitativi del quadro culturale e politico di riferimento, quadro ancora fortemente condizionato dalle "ragioni" di una logica economicistica nella quale i costi relativi alla formazione sono ancora considerati spese e non investimenti.

Ed infine un deciso no. Non è un no a qualcosa che c'è in particolare. E' un no all'approccio. Pur essendo una proposta che viene dal Ministero della Pubblica Istruzione sull'Apprendimento Permanente si presenta con una netta curvatura sulla Formazione Continua dando in questo modo un'interpretazione restrittiva del *lifelong learning*, ovvero dell'apprendimento durante tutta la vita; durante la quale il lavoro gioca un ruolo fondamentale e per molti versi decisivo. Ma non è tutto. Ma soprattutto o, se si vuole, in conseguenza di quanto abbiamo appena detto, pur essendo presente un approccio interistituzionale, è del tutto assente (o scarsamente presente) un approccio di tipo territoriale integrato. Ci muoviamo su un terreno di dominio delle regioni e degli enti locali oltre che delle imprese e delle aziende. Ora, un conto è tenersi saggiamente lontani da ogni forma di regionalismo d'accatto un altro conto è ignorare la dimensione della *governance* diffusa delle politiche del *lifelong learning* che risponde a bisogni profondi connessi in primo luogo con la necessità di attivare e dinamizzare dal basso la domanda. Il nostro è un Paese che presenta in questi campi un grave deficit dai due lati, quello dell'offerta e quello della domanda. Forse dal lato della domanda è anche più grave. Ed è proprio da questo lato che l'approccio territoriale integrato può dare le risposte più convincenti. D'altra parte una proposta di legge sul *lifelong learning* come questa che si colloca in un quadro di contesto del tutto precario e carente in fatto di educazione degli adulti, lascia scoperta tutta la materia relativa all'innalzamento complessivo dei livelli culturali della popolazione, a cominciare dai temi strategici del "letteratismo" e della "formazione e sviluppo delle competenze necessarie per poter essere attori sociali capaci di apprendere *lifelong*". Si tratta qui di individuare -a regime- sinergie di sistema con le istituzioni scolastiche e formative e da subito-predisporre progetti prioritari da perseguire rispetto alle emergenze in termini di istruzione e formazione, del paese. Progetti per gli adulti ( lavoratori e non) finalizzati ai due obiettivi sopraindicati. E questi sono aspetti ineludibili per ogni strategia efficace di sviluppo dell'apprendimento permanente. Certo le proposte di legge non possono divenire contenitori universali ma in questo caso si tratta di un approccio culturale e politico che può

essere fuorviante. Perciò su questo aspetto della proposta di legge - in prima battuta, prima di ulteriori approfondimenti - ci poniamo decisamente sul fronte del no.

**Aureliana Alberici e Paolo Serreri, Università degli studi di Roma 3**